Comunitaria. Ancora attesi i decreti legislativi di riordino della disciplina

Requisiti acustici passivi: più proroghe che modifiche per la normativa sugli edifici

L'art. 15 della Comunitaria 2009 proroga di sei mesi i termini (già scaduti) della delega al Governo per il riordino della disciplina sull'inquinamento acustico, che si occuperà dei requisiti acustici passivi degli edifici, anche se non comprenderà più i criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione, demandata a successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture. In attesa dei decreti legislativi delegati, la regola della Comunitaria 2008, secondo cui la normativa sui requisiti acustici passivi non si applica ai rapporti tra privati e, in particolare, tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, viene estesa anche ai rapporti antecedenti al luglio 2009; spetta, infine, al tecnico abilitato asseverare la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte.

di **Giovanni Scudier** e **Lucia Casella**, *avvocati in Padova*
e **Guido Cassella**, *ingegnere in Padova*

Appena un anno fa, l'art. 11, legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge Comunitaria 2008) delegava il Governo ad attuare *«entro sei mesi dalla data di entrata in vigore»* (e quindi entro il 29 gennaio 2010) il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico; uno o più decreti, adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute e delle Infrastrutture, si sarebbero dovuti occupare:

- della revisione complessiva delle disposizioni vigenti;
- della definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;
- della determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici *«nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico»*.

Con quella stessa norma il legislatore, *«in attesa del riordino della materia»*, escludeva l'applicazione della disciplina sui requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) *«nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori ed acquirenti di alloggi sorti successivamente all'entrata in vigore»* della legge (e cioè dopo il 29 luglio 2009). Il termine di sei mesi è trascorso senza che la delega fosse esercitata; nel frattempo, un'interrogazione parlamentare lamentava la disparità di trattamento tra i rapporti venditori-acquirenti sorti dopo il 29 luglio 2009 e quelli sorti anteriormente *«a fronte di situazioni identiche»*.

Le modifiche della Comunitaria 2009

Con l'art. 15 della Comunitaria 2009, il legislatore, pur rimettendo ancora mano alla materia, modificando in più punti l'art. 11 della Comunitaria 2008, ancora una volta utilizza disposizioni destinate, comunque, ad avere durata solo temporanea:

- la **prima modifica** porta, infatti, da sei a dodi-